

Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Studio legale Finocchiaro

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it

www.blogstudiolegalefinocchiaro.it

Il quadro normativo in materia di firme

- Percorso lungo e complesso
 - normativa sulla firma digitale e sulle firme elettroniche

Il quadro normativo in materia di firme

- l. 15 marzo 1997, n. 59: principio generale
- d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513: regolamento recante criteri e modalità di attuazione della firma digitale (abrogato)
- d.p.c.m. 8 febbraio 1999: regole tecniche
- direttiva 13 dicembre 1999, n. 93 sulle firme elettroniche

Il quadro normativo in materia di firme

- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445: testo unico sulla documentazione amministrativa
- d.lgs. 23 gennaio 2002, n.10: attuazione della direttiva sulle firme elettroniche
- d.p.r. 7 aprile 2003, n. 137: coordinamento

Il quadro normativo in materia di firme

- d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” in vigore dal 1° gennaio 2006
 - modificato con d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159
 - modificato con d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Conservazione dei documenti informatici

- Dall'art. 2, comma 15, della l. 24 dicembre 1993, n.537 fino a
- d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004
- deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004
- d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52

Riproduzione e conservazione dei documenti

- I documenti dei quali è prescritta la conservazione, possono essere riprodotti su supporti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
- purché riproduzione e conservazione avvengano in modo da garantirne la conformità all'originale, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71

Requisiti per la conservazione

- Identificazione certa del soggetto e dell'amministrazione di riferimento
- Integrità
- Leggibilità
- Rispetto delle misure di sicurezza

Il documento informatico

- “Documento informatico”
 - rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti

Nuova idea di documento

- Nuovo paradigma di autorialità
 - nuova forma di memoria

Il quadro normativo in materia di firme

- 4 tipi di firme informatiche
- 3 tipi di certificatori
- 2 tipi di certificati

Le firme informatiche

- 4 tipi di firme informatiche:
 - firma elettronica
 - firma elettronica avanzata
 - firma elettronica qualificata
 - firma digitale

Nuovo concetto di firma

- Non necessariamente “sotto-scritta”
 - non più gesto personalissimo dell’autore

Firma elettronica

- L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Firma elettronica avanzata

- Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico
 - che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario
 - creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica qualificata

- Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Firma digitale

- Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche
- che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico

Efficacia probatoria

- Validità ed efficacia probatoria del documento informatico
 - senza firma
 - con firma elettronica
 - con firma elettronica avanzata
 - con firma elettronica qualificata
 - con firma digitale

Documento informatico senza firma

- Documento informatico senza firma (prima della modifica introdotta dal d.lgs. 235/2010)
 - riproduzione meccanica (2712 c.c.)
 - efficacia probatoria: può essere disconosciuto (con le dovute formalità procedurali) ma conservare il valore di elemento di prova idoneo a formare il convincimento del giudice

Giurisprudenza

- Cass. 11445/2001
- Cass. 9884/2005
- Cass. 13916/2007
- Trib. Roma 22/04/2008 (contra Trib. Napoli 02/02/2006 e Cass. 2912/2004)
- Trib. Roma 30/10/2008
- Cass. 6911/2009

Documento informatico senza firma

- Documento informatico senza firma (dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 235/2010)
 - valore probatorio e sua idoneità a soddisfare forma scritta liberamente valutabili in giudizio (art. 20, comma 1, bis)
 - rinvio all'art. 2712 del codice civile (art. 23 quater)
 - due discipline diverse per la medesima fattispecie

Documento informatico con firma elettronica

- Documento informatico con firma elettronica
 - efficacia probatoria liberamente valutabile in giudizio
 - riferimento a caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità, qualità e immutabilità

Giurisprudenza

- Trib. Mondovì 7/06/2004
- Trib. Verona 26/11/2005
- G.d.P. Pesaro 2/11/2004
- Trib. Ancona 09/04/2005
- Trib. Torino 12/02/2008
- Trib. Cassino 24/02/2009

Documento informatico con firma avanzata, qualificata e digitale

- Documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o con firma digitale
 - efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.)
 - l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Forma scritta *ad substantiam*

- Idoneità ad integrare la forma scritta
 - solo gli atti con firma elettronica qualificata o con firma digitale integrano la forma scritta (...)


Forma scritta *ad substantiam*

- (...) ai fini dell'art. 1350 nn. 1/12 del codice civile
- La firma elettronica avanzata può integrare la forma scritta negli altri casi
 - ad esempio, i contratti bancari (art. 117 del TUB)

Fine

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it



Studio Legale Finocchiaro